

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CAPITANERIA DI PORTO DI CIVITAVECCHIA

ORDINANZA

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Civitavecchia:

- VISTA l'istanza in data 2 febbraio 2024, acquisita al protocollo n. 7779 in data 8 febbraio 2024, con la quale la soc. Porto Turistico Riva di Traiano S.p.a. con sede legale in Civitavecchia (RM), Via Aurelia km. 67,580, ha chiesto l'emissione di apposita ordinanza per l'esecuzione di lavori riguardanti il consolidamento di pontili posizionati nello specchio acqueo interno al porto "Riva di Traiano":
- VISTA la nota integrativa pervenuta via email in data 7 febbraio 2024, con la quale venivano trasmessi ulteriori dettagli in merito alle aree di cantiere, nonchè all'individuazione della ditta incaricata a svolgere i lavori in argomento;
- PRESO ATTO che i lavori sono stati appaltati all'impresa SACCHETTI VERGINIO S.r.l., con sede legale in Roma, Viale Trastevere, n. 143 e sede operativa in Civitavecchia in Via M. Busnengo, n. 14 e consistono principalmente nella sostituzione di alcune travi portanti dei pontili, al fine di assicurarne la stabilità e la sicurezza, con l'utilizzo del M/P.ne denominato "FORTUNATO", iscritto al n. 3646 dei RR.NN.MM.GG. della Capitaneria di Porto di Chioggia, della società Tiozzo F.lli e Nipote S.r.l. (armatore), con sede in Chioggia (VE) Via Maestri del Lavoro n. 50, di cui questa Autorità Marittima è in possesso dei relativi documenti di bordo;
- VISTA la relazione redatta dal Direttore dei lavori in data 31 gennaio 2024, nonché la comunicazione SCIA al Suap di Civitavecchia n. 5350 in data 30 gennaio 2024;
- VISTA la propria Ordinanza n° 15/2020 in data 17 febbraio 2020, recante disciplina dell'attività degli operatori subacquei che operano nell'ambito del Circondario Marittimo di Civitavecchia;
- **VISTO** il vigente Regolamento del Porto Turistico di Riva di Traiano;
- **CONSIDERATA** la necessità di interdire lo specchio acqueo interessato dai lavori al fine di garantire la sicurezza delle persone e della navigazione;
- **VISTI** gli artt. 17, 28, 30 e 81 del Codice della Navigazione nonché gli artt. 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione.

RENDE NOTO

Che con decorrenza immediata e sino a termine esigenza, l'impresa SACCHETTI VERGINIO S.r.l., in premessa generalizzata, eseguirà per conto della società Porto

Turistico Riva di Traiano S.p.a., con sede in via Aurelia al km 67,580 nel Comune di Civitavecchia, i lavori di consolidamento dei pontili all'interno del porto Riva di Traiano (iniziando dal pontile contraddistinto dalle lettere M/N e proseguendo con gli altri indicati nella planimetria allegata), mediante allestimento di cantieri temporanei, con l'ausilio del M/P.ne denominato "FORTUNATO" iscritto al n. 3646 dei RR.NN.MM.GG. della Capitaneria di Porto di Chioggia,

ORDINA

Art. 1 - Interdizione dello specchio acqueo

A partire dalla data odierna, sino al termine dei lavori, lo specchio acqueo interessato dai lavori, come da planimetria allegata, opportunamente delimitato a cura della Direzione Porto/Società appaltatrice, è interdetto, per stralci funzionali e per fasi successive alla navigazione, sosta con qualunque unità, sia da diporto che ad uso professionale, nonché svolgere qualsiasi altra attività tecnico/nautica.

Eventuali deroghe al divieto di cui sopra potranno essere consentite dalla Direzione del Porto di Riva di Traiano tramite la Torre di Controllo, che curerà il corretto e sicuro svolgimento delle attività connesse.

Inoltre, tutte le unità, in entrata/uscita al/dal Porto o in movimento nelle zone non interessate dai lavori, sono comunque obbligate a contattare la Torre di Controllo, che ne coordinerà il relativo spostamento.

Sarà cura della Società richiedente effettuare, relativamente agli aspetti afferenti alla sicurezza delle lavorazioni, le opportune verifiche sulla ditta incaricata. Dovrà, inoltre, rispettare eventuali condizioni previste dall'Ente Gestore nell'ambito del rapporto concessorio.

Art. 2 - Disposizioni finali e sanzioni

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a norma dell'art. 1164 del C.d.N. ovvero dell'art. 53 del decreto legislativo 18/07/2005, n°171 e succ. mod., se alla condotta di un'unità da diporto, e a norma dell'art. 1231 del Codice della Navigazione in tutti gli altri casi, autonomamente o eventualmente in concorso con altre fattispecie penali.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, e inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale <u>www.quardiacostiera.it</u>.

IL COMANDANTE C.V. (CP) Michele CASTALDO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate.

